



Provincia di Udine  
*Provincie di Udin*

## **Regolamento della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna**

(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 29.06.2011)

### **ART. 1 Istituzione e finalità.**

In attuazione dell'art. 1 co. 14 dello Statuto Provinciale, la Provincia di Udine istituisce la "Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna" al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1984, alla legge del 10 aprile 1991 n. 125 e alla normativa vigente.

### **ART. 2 Funzioni.**

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei rapporti uomo/donna.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi della Provincia, e con gli altri enti, istituzioni e comitati costituiti con analoghe finalità presso gli Enti Locali nell'ambito del territorio della Provincia di Udine, con le organizzazioni sindacali e datoriali, con le associazioni no profit e con ogni altro ente pubblico.
3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete:
  - a. promuovere indagini, ricerche e analisi sulla condizione delle donne; individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita sociale che lavorativa; promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica;
  - b. promuovere progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti della legge 10 aprile 1991 n. 125 e della legge regionale 21 maggio 1990 n. 23 e successive m.i.;
  - c. sensibilizzare le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

- d. esprimere parere consultivo preventivo e svolgere azioni di verifica sugli atti programmatici, regolamentari e sui piani di spesa della Provincia di Udine rilevanti per la condizione femminile; l'esercizio di tale funzione verrà attivato a seguito di specifica preventiva richiesta della Commissione agli organi competenti;
  - e. promuovere azioni di stimolo e informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali o organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative e associazioni presenti sul territorio provinciale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna;
  - f. pubblicizzare periodicamente, almeno una volta l'anno, il lavoro svolto dalla Commissione stessa, presentando lo stato dei lavori e i risultati emersi, come previsto dal successivo comma 5;
  - g. promuovere iniziative per valorizzare la cultura delle donne e le attività delle donne;
  - h. curare la raccolta, attraverso un centro di documentazione, della produzione libraria in tema di condizione femminile.
4. La Commissione potrà avvalersi di consulenze esterne nel limite delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 5.
5. La Commissione invia annualmente alla Giunta e al Consiglio Provinciale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

### **ART. 3 Composizione e nomina.**

1. La Commissione viene costituita con decreto di nomina del Presidente della Provincia entro centoottanta giorni dalla proclamazione degli eletti in seguito alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e per l'elezione del Presidente della Provincia, ed è composta da membri di nomina e membri di diritto, secondo i criteri previsti dai successivi commi 2 e 3.
2. Sono membri di nomina:
- a. cinque rappresentanti delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentativi del mondo femminile, individuate con le modalità indicate al successivo comma 6;
  - b. nove rappresentanti delle Commissioni Pari Opportunità istituite presso gli Enti Locali del territorio provinciale, individuate con le modalità indicate al successivo comma 8;
  - c. due rappresentanti di sesso maschile, designati l'uno dai Capigruppo di maggioranza, l'altro dai Capigruppo di opposizione costituiti in Consiglio Provinciale.
3. Sono membri di diritto:
- a. l'Assessore con delega alle Pari opportunità
  - b. gli Assessori e i Consiglieri donne in carica
4. Sono invitati a partecipare alle sedute della Commissione:
- c. la Consigliera Provinciale di Parità
  - d. il Presidente del Comitato Unico di Garanzia istituito presso la Provincia di Udine;

5. Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti a seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e l'elezione del Presidente della Provincia, gli Uffici dell'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo socio economico provvederanno a pubblicare all'Albo Pretorio l'avviso per la presentazione delle candidature da parte delle Associazioni e dei Movimenti nonché delle Commissioni Pari Opportunità istituite presso gli Enti Locali della Provincia. Il termine fissato per la presentazione delle candidature non dovrà essere inferiore ai 15 giorni né superiore ai 45 giorni. Dell'avviso e del termine di scadenza dovrà essere data la più ampia diffusione possibile attraverso i mezzi di informazione.
6. Ai fini dell'individuazione delle rappresentanti di cui al comma 2 lettera a) entro centoventi giorni dalla sua costituzione la Commissione Consiliare Cultura, Solidarietà Sociali, Pari Opportunità invia al Presidente della Provincia un elenco di cinque nominativi scelti in base ai curricula che accompagnano le candidature presentate dalle Associazioni e dai Movimenti del mondo femminile presenti nell'ambito della Provincia. La selezione delle Commissarie verrà operata sulla base dei seguenti criteri:
  - a. continuità (già membro della commissione uscente);
  - b. una rappresentante per ciascun gruppo omogeneo definito in base alla categoria di appartenenza delle associazioni (ordini professionali, sindacati, associazioni femminili varie, categorie economiche, autocandidature);
  - c. esperienza significativa presso enti di rappresentanza istituzionale
7. La Commissione Consiliare summenzionata provvede altresì ad inviare, entro il medesimo termine, un elenco di nominativi, sulla base delle candidature pervenute, di eventuali sostitute; da tale elenco, in caso di necessità, il Presidente della Provincia sceglierà il/i nominativo/i della/e persona/e da nominare in sostituzione del/la Commissario/a uscente.
8. Ai fini dell'individuazione delle rappresentanti di cui al comma 2 lettera b) la Commissione Consiliare Cultura, Solidarietà Sociali, Pari Opportunità invia al Presidente della Provincia nel termine di cui al comma precedente un elenco di nove nominativi scelti in base ai curricula che accompagnano le candidature presentate dalle Commissioni Pari Opportunità istituite presso gli Enti Locali di questa Provincia. La selezione delle Commissarie verrà operata sulla base dei seguenti criteri:
  - a. continuità (già membro della commissione uscente);
  - b. una rappresentante per ciascun Distretto Socio-Sanitario della Provincia;
  - c. esperienza significativa presso enti di rappresentanza istituzionale
9. La Commissione Consiliare summenzionata provvede altresì ad inviare, entro il medesimo termine, un elenco di nominativi, sulla base delle candidature pervenute, di eventuali sostitute, individuate anche in deroga al criterio di rappresentanza per Distretto socio-sanitario; da tale elenco, in caso di necessità, il Presidente della Provincia sceglierà il/i nominativo/i della/e persona/e da nominare in sostituzione del/la Commissario/a uscente.
10. I componenti della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità rimangono in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Provinciale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione.

#### **ART. 4 Funzionamento.**

1. Nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, la Commissione elegge al proprio interno e con separate votazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti la Presidente e la Vicepresidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata dalla Presidente anche su richiesta formale di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta e contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno 48 ore prima della seduta.
4. Le sedute di prima convocazione sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti.
5. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo delle commissarie.
6. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da una/un dipendente appartenente all'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo socio economico della Provincia di Udine, individuata/o dal relativo Dirigente, che presenzia alle riunioni e ne redige il verbale.
9. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.
10. L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla carica di componente della stessa; il componente sarà invitato dalla Presidente della Commissione a fornire chiarimenti in ordine alle assenze; qualora non vi provveda, o qualora la Commissione valuti le giustificazioni non adeguate, la decadenza dalla carica diverrà effettiva a partire dalla successiva convocazione.
11. La Presidente della Commissione comunica immediatamente la decadenza, le dimissioni, l'impedimento permanente o il decesso di un componente al Presidente della Provincia, il quale procede alla nomina del componente sostituto secondo le modalità fissate dall'articolo 3.

#### **ART. 5 Trattamento Economico**

1. Ai membri della Commissione (con l'esclusione dei membri di diritto come definiti dall'art. 3 c. 3) che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione stessa o che devono raggiungere sedi di eventi legati alle pari opportunità, previamente autorizzati dal Presidente di Commissione, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate con le modalità e nella misura previste per i Consiglieri Provinciali, a cura della

segreteria della Commissione stessa, che provvederà all'espletamento delle relative attività amministrative.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione provinciale faranno carico ad appositi capitoli di bilancio afferenti all'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo socio economico il cui stanziamento verrà deliberato ogni anno in sede di approvazione del bilancio.

#### **ART. 6 Risorse**

Per l'espletamento della propria attività la Commissione propone alla Giunta Provinciale l'approvazione delle iniziative progettate e questa ne promuove l'attuazione per quanto di sua competenza utilizzando i fondi di bilancio e quelli messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.

#### **ART. 7 Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento – a Commissione già costituita – in caso di sostituzione di uno o più componenti, il Presidente della Provincia nomina il componente sostituto sulla base delle candidature a suo tempo pervenute e trasmesse dagli uffici.
2. Analogamente, nella prima annualità di applicazione ed a Commissione già costituita, la Giunta Provinciale provvederà entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, al reperimento di una somma adeguata per l'applicazione dell'art. 5.